



## NEWSLETTER DI GIUGNO 2024

[FONTE AI]



<b>01. <a href="#">GOVERNO</a> – INCENTIVI ALLE IMPRESE – PIANO DI TRANSIZIONE 5.0</b>	<b>PAG. 02</b>
<b>02. <a href="#">GOVERNO</a> – IL DECRETO SALVACASA 2024</b>	<b>PAG. 04</b>
<b>03. <a href="#">BCE</a> – PRIMO TAGLIO DEI TASSI DOPO DUE ANNI</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>04. <a href="#">MIN. ECONOMIA E FINANZE</a> – NOVITÀ FISCALI 2024 PER LE PMI</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>05. <a href="#">GOVERNO</a> - DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>06. <a href="#">MINISTERO GIUSTIZIA</a> - LA REVISIONE DEL CODICE DI CRISI D'IMPRESA</b>	<b>PAG. 15</b>
<b>07. <a href="#">MINISTERO GIUSTIZIA</a> - LA CARTA ETICA PER LE NUOVE TECNOLOGIE</b>	<b>PAG. 16</b>
<b>08. <a href="#">SICUREZZA</a> - LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI</b>	<b>PAG. 17</b>
<b>09. <a href="#">INPS</a> - CONGRUITÀ DEL DURC NEGLI APPALTI EDILI</b>	<b>PAG. 19</b>
<b>10. <a href="#">PRIVACY</a> – AI E MOTIVAZIONE DEL PAZIENTE IN ODONTOIATRIA</b>	<b>PAG. 19</b>
<b>11. <a href="#">SANITÀ</a> - QUANTO VALE LA PREVENZIONE DENTALE IN ITALIA</b>	<b>PAG. 20</b>
<b>12. <a href="#">INAIL</a> - RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA</b>	<b>PAG. 21</b>
<b>13. <a href="#">MIN. ECONOMIA E FINANZE</a> - L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 12 2023</b>	<b>PAG. 23</b>
<b>14. <a href="#">AUTONOMIA DIFFERENZIATA</a> – COME CAMBIANO LE COMPETENZE</b>	<b>PAG. 26</b>
<b>15. <a href="#">COMPENSAZIONE</a> CREDITI E DEBITI FISCALI CON LE TASSE NEL MOD F24</b>	<b>PAG. 27</b>
<b>16. <a href="#">UNICO 2024</a> – GLI ACCONTI IRPEF 2024</b>	<b>PAG. 29</b>
<b>17. <a href="#">CALENDARIO</a> - ADEMPIMENTI E SCADENZE DI GIUGNO/LUGLIO 2024</b>	<b>PAG. 30</b>

## **01. GOVERNO – INCENTIVI ALLE IMPRESE – PIANO TRANSIZIONE 5.0**

Entro **giugno** 2024, diventa attuativo il nuovo Piano Transizione 5.0, che può contare su un plafond di risorse pari a circa 13 miliardi di euro nel biennio 2024-2025.

Ad annunciare l'arrivo dei **decreti** di attuazione dei nuovi incentivi in ambito Industria 5.0 è stato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un vertice con il nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini:

I decreti per Industria 5.0 saranno definiti per giugno, le imprese possono programmare i loro investimenti per la seconda parte dell'anno.

All'interno dei documenti di prassi ci sarà anche il **riordino** della disciplina **Transizione 4.0**, oltre alle linee guida con esempi pratici per Transazione 5.0, anche per quanto concerne lo scenario controfattuale [uno dei criteri più complessi della nuova norma].

### **I NUOVI INCENTIVI TRANSIZIONE 5.0**

**Transizione 5.0** [articolo 38 del DL 39/2024] concede **incentivi alle imprese** per avviare investimenti in macchinari e software che abilitano la **transizione energetica** e l'adeguamento delle competenze. La norma si applica agli **investimenti** in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016 realizzati **dal 1° gennaio 2024** e che permettono di raggiungere specifici target di risparmio energetico: il 3% sulla struttura produttiva o il 5% sul processo. Gli investimenti, inoltre, devono rispettare il principio europeo del DNHS: non devono creare un danno significativo all'ambiente. Le agevolazioni permetteranno di raggiungere la piena efficienza degli interventi per le imprese, armonizzando le agevolazioni regionali e nazionali.

### **NOVITÀ E TEMPI DI AVVIO DEI CONTRIBUTI**

Il MIMIT [Ministero delle imprese e del Made in Italy] ha sottoposto il Decreto al vaglio del MASE e del MEF, prima di essere trasmesso alla Commissione Europea per l'autorizzazione finale. Conterrà anche i requisiti per i soggetti **certificatori** che dovranno rilasciare la certificazione ex ante ed ex post sui requisiti degli investimenti che richiedono l'agevolazione. Si tratta di Esperti in Gestione dell'Energia [**EGE**] certificati da organismi accreditati UNI CEI 11339 e di Energy Service Company [**ESCO**] certificate da organismi accreditati UNI CEI 11352.

La platea di **aziende beneficiarie** è stata inoltre ampliata ai settori più energivori. Al Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 seguirà infine la **circolare operativa** con le istruzioni per l'accesso alle misure da parte delle imprese ed il riordino delle linee guida per Transizione 4.0.

### **TRANSIZIONE 5.0 E 4.0 A CONFRONTO**

La Transizione 5.0 rappresenta un'**evoluzione** delle iniziative di digitalizzazione e innovazione industriale, che seguono il percorso tracciato dalla Transizione 4.0.

Questo nuovo programma si concentra non solo sulla modernizzazione tecnologica delle imprese, ma anche sull'integrazione di soluzioni innovative che favoriscano la sostenibilità, l'inclusione sociale e l'equità. Transizione 5.0 introduce infatti diverse innovazioni rispetto alla Transizione 4.0, come l'accento sulla sostenibilità e l'inclusione sociale.

## **OBIETTIVI DELLA TRANSIZIONE 5.0**

### **1. Digitalizzazione avanzata**

- Promuovere l'adozione di tecnologie emergenti come l'Intelligenza Artificiale [IA], l'Internet delle Cose [IoT] e la Blockchain.
- Sostenere la creazione di smart factory e l'automazione avanzata dei processi produttivi.

### **2. Sostenibilità ambientale**

- Incentivare l'uso di tecnologie green e soluzioni energetiche rinnovabili.
- Ridurre l'impronta di carbonio delle attività industriali e migliorare l'efficienza energetica.

### **3. Inclusione sociale e parità di genere**

- Favorire l'inclusione delle donne e dei giovani nel settore tecnologico e industriale.
- Promuovere politiche aziendali che supportino la diversità e l'equità sul posto di lavoro.

### **4. Formazione e competenze**

- Investire nella formazione continua dei lavoratori per sviluppare nuove competenze digitali.
- Creare percorsi di istruzione e formazione specifici per le nuove tecnologie.

## **REQUISITI PER INCENTIVI 5.0**

Per accedere agli incentivi della Transizione 5.0 le aziende devono rispettare una serie di requisiti, tra cui:

TRANSIZIONE 5.0	REGOLE E SCADENZE
Ordine	Deve essere effettuato entro una certa data precedente alla consegna
Anticipo 20%	Deve essere versato entro 30 giorni dall'autorizzazione ex-ante
Consegna	Deve avvenire entro la fine dell'anno specificato
Certificazione consumi ex post	Richiesta per attestare il consumo di risorse post-intervento
Interconnessione	Necessaria per accedere all'incentivo, con obbligo di completamento entro una certa data
Perizia/attestazione 5+2 requisiti	Deve essere effettuata per accedere all'incentivo, con obbligo di completamento entro una certa data

Ecco, dunque, le principali **differenze** tra i due programmi:

Requisito	Transizione 4.0	Transizione 5.0
ordine	Entro 31/12/25	Precedente a consegna
anticipo 20%	Necessario solo se consegna successiva a 31/12/25	Entro 30 gg. da autorizzazione ex-ante
consegna	Entro 30/6/26	Entro 31/12/25
certificazione consumi ex post	Non prevista	Entro 31/12/25
interconnessione	Necessaria per accesso all'incentivo, ma senza limiti di tempo	Entro 31/12/25
Perizia/attestazione 5+2 requisiti	Necessaria per accesso all'incentivo, ma senza limiti di tempo	Entro 31/12/25

## 02. **GOVERNO** – IL DECRETO “SALVA CASA” 2024

*Sanatoria edilizia 2024: tutte le novità del decreto Salva Casa, in vigore dal 30 maggio, per semplificare le procedure e regolarizzare piccole difformità.*

Il **Decreto Salva Casa** [DL n. 69/2024] è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 30 maggio 2024. Il provvedimento introduce una nuova **sanatoria** in edilizia per le irregolarità minori [non è un condono degli abusi edilizi più significativi], con il pagamento di una sanzione proporzionale [da mille a 31mila euro], aumenta le soglie di tolleranza per le lievi difformità costruttive ed esecutive, estende la portata dei lavori che rientrano nell'**edilizia libera** senza permessi [come tende e vetrate panoramiche anche nei porticati degli edifici], semplifica le **procedure** per i cambi di destinazione, rimodula il requisito della **doppia conformità** per la sanatoria degli abusi meno gravi, introduce il **silenzio-assenso** per le domande di regolarizzazione.

Analizziamo dunque il **testo integrale** del Decreto, finalmente disponibile, e sintetizziamo le novità di legge, una per una. Il Decreto-legge n. 69/2024 si compone di quattro articoli, con ulteriori modifiche attese in sede di conversione in legge, che dovrà concludersi entro il 28 luglio 2024. Le novità di legge sono contenute nei primi due:

- **Art. 1**– Modifiche al Testo Unico dell'Edilizia [DPR 380/2001]
- **Art. 2**– Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza Covid [i dehors all'aperto di ristoranti].

### **LE MODIFICHE ALL TESTO UNICO EDILIZIA**

Le principali novità sul **TUE** riguardano:

- **Art. 6**: inserimento tende e pergote tra gli interventi di edilizia libera, e modifica riguardante le vetrate panoramiche [**VePA**], adesso ammesse senza permessi anche nei porticati degli edifici.

- **Art. 9-bis:** modifica alla definizione di stato legittimo.
- **Art. 23-ter:** procedura semplificata per il cambio d'uso a livello urbanistico.
- **Art. 34-bis:** revisione delle soglie massime e del concetto di tolleranze.
- **Art. 36:** esclusione degli abusi minori dalla doppia conformità edilizia e urbanistica.
- **Art. 36-ter:** sanatoria delle piccole difformità edilizie.
- Fondo per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale.

#### **EDILIZIA LIBERA: TENDE, PERGOTENDE E VEPA**

**Vetrate panoramiche in edilizia libera: detraibili e senza permessi.** Con una modifica all'art. 6, comma 1, lettera b-bis], le **vetrate panoramiche** [VePA] possono essere installate **anche nei porticati**. L'inserimento della nuova lettera b-ter] riguarda invece le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, costituite da tende, tende da sole, **tende da esterno**, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a **pergola** con elementi di protezione solare mobili o regolabili. Queste strutture, se addossate o annesse agli immobili, possono essere considerate interventi di edilizia libera se:

- *non determinano la creazione di uno spazio stabilmente chiuso;*
- *hanno caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;*
- *si armonizzano con le preesistenti linee architettoniche.*

#### **VERANDA CHIUSA E ARREDATA: SANATORIA AMMISSIBILE?**

Questi interventi sono soggetti ai regolamenti urbanistici comunali e devono rispettare le normative di settore, incluse quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

#### **NUOVA DEFINIZIONE DI STATO LEGITTIMO**

La **definizione di stato legittimo** contenuta nel nuovo *comma 1-bis, art. 9-bis*, del Testo Unico Edilizia viene modificata. La nuova formulazione chiarisce meglio quali **titoli abilitativi** concorrono a determinare stato legittimo di un immobile o unità immobiliare, integrando le disposizioni relative ai titoli rilasciati o formati, le sanzioni pagate e le dichiarazioni effettuate. In termini semplici, consente di ottenere lo stato legittimo **anche a seguito di sanatoria**.

*Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, **previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni**. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6,*

e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello **desumibile dalle informazioni catastali** di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un **principio di prova del titolo** abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia

### **CAMBIO DESTINAZIONE D'USO**

L'art. 23-ter relativo al cambio di destinazione d'uso è stato **integrato** con nuovi commi:

- 1-bis: **Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito**, rispettando le normative di settore, con la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
- 1-ter: Il mutamento di destinazione d'uso senza opere **tre le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a], a-bis], b] e c] [residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale, ndr]** di una singola unità immobiliare ubicata in immobili nelle zone A], B] e C] è sempre ammesso, con rispetto delle condizioni di cui al co. 1-quater e delle normative di settore:
- 1-quater: Il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito se **conforme all'uso prevalente** nelle altre unità immobiliari dell'immobile, senza obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale e **senza vincolo** di dotazione minima obbligatoria di parcheggi.
- 1-quinquies: Il mutamento di destinazione d'uso è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività [SCIA], restando ferme le leggi regionali più favorevoli.

Il comma 3 dell'art. 23-ter è stato **modificato** per prevedere che le Regioni adeguino la propria legislazione ai principi dell'articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto. Decorso tale termine, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione diretta.

### **DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI**

L'art. 31, comma 5, del TUE è stato modificato per chiarire che le opere abusive sono demolite con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo delibera consiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici o ambientali, il comune può provvedere all'alienazione del bene.

### **SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE**

L'art. 34, comma 2, del TUE è stato modificato per prevedere che, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, si applica una **sanzione pari al triplo del costo** di produzione della parte dell'opera realizzata in difformità, se ad uso residenziale, o pari al triplo del valore venale per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

## **TOLLERANZE COSTRUTTIVE-ESECUTIVE**

**Salva Casa, le nuove soglie di tolleranza edilizia.** All'art. 34-bis sono stati aggiunti nuovi commi:

- *1-bis: Le **violazioni edilizie** non costituiscono tali se contenute entro il **2-5%** delle misure previste dal titolo abilitativo, in base alla superficie utile dell'unità immobiliare.*
- *1-ter: Per il computo della superficie utile si tiene conto della sola **superficie assentita** con il titolo edilizio.*
- *2-bis: Costituiscono **tolleranze esecutive** anche il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne.*

Nel **Salva Casa** le soglie si modificano nel seguente modo:

- tolleranza del 2% per unità immobiliari oltre i 500 mq;
- tolleranza del 3% per unità immobiliari da 300 a 500 mq;
- tolleranza del 4% per unità immobiliari tra 100 e 300 mq;
- tolleranza del 5% per unità immobiliari fino a 100 mq.

Il comma 3 dell'**art. 34-bis** diventa:

*Le tolleranze esecutive realizzate nel corso di **precedenti interventi edilizi** non costituiscono violazioni edilizie e sono dichiarate dal **tecnico abilitato** ai fini dell'attestazione dello **stato legittimo** degli immobili.*

## **SILENZIO-ASSENSO PER LE DOMANDE DI SANATORIA**

**Edilizia: come funziona il nuovo silenzio assenso.** L'articolo 36-bis del TUE, esteso dal Salva Casa a nuove casistiche, prevede che sulla richiesta di permesso in sanatoria il Comune si pronunci con provvedimento motivato entro **45 giorni**, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività [**SCIA**] si applica il termine di **30 giorni**. Decorsi i termini, le domande si intendono accolte. Per immobili soggetti a **vincolo paesaggistico**, i termini sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica, entro il termine di **180 giorni**, previo parere vincolante della soprintendenza entro 90 giorni.

## **CONFORMITÀ ABUSI MAGGIORI**

L'art. 36 del TUE è stato modificato per disciplinare l'**accertamento** della conformità in caso di **abusi maggiori** ossia assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali.

Il **permesso in sanatoria** può essere ottenuto se l'intervento risulta conforme alla disciplina **edilizia** al momento della realizzazione e a quella **urbanistica** al momento della presentazione della domanda. La differenza è sottile ma c'è: vuol dire che quando è stato realizzato l'abuso bastava essere conformi almeno alla disciplina edilizia, ma per sanarlo bisogna comunque adeguarsi a quella urbanistica attuale. Il rilascio del permesso in sanatoria è infine subordinato al pagamento del **contributo di costruzione** in misura doppia.

**NB:** la richiesta di permesso di costruire o di SCIA in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del TUE non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per sanzioni già irrogate.

### **SCIA IN SANATORIA: LE SANZIONI**

L'art. 37 del TUE, che diventa "*Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività*", è stato modificato come segue:

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza o in **difformità** dalla segnalazione certificata di inizio attività [**SCIA, ndr**] comporta una **sanzione** pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, comunque **non inferiore a 516 euro**.
2. Quando le opere realizzate in **assenza di SCIA** consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo, eseguiti su immobili vincolati in base a leggi statali e regionali, l'autorità competente può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irrogare una sanzione pecuniaria **da 516 a 10.329 euro**.
3. Se gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su **immobili non vincolati** compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente richiede al Ministero per i beni e le attività culturali un parere vincolante circa la **restituzione** in pristino o l'irrogazione della **sanzione pecuniaria** di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni, il dirigente provvede autonomamente.
4. La **SCIA spontaneamente effettuata** durante l'esecuzione dell'intervento comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di **516 euro**.
5. La mancata SCIA non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44, salvo che ricorrano i presupposti per applicare le sanzioni degli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e l'**accertamento di conformità** di cui all'articolo 36-bis.

### **DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE**

L'art. 1, comma 2, del nuovo Decreto Salva Casa prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di demolizione di abusi edilizi siano utilizzate per un terzo per la demolizione delle opere abusive nel territorio comunale, per la rigenerazione urbana, la riqualificazione di aree degradate, il recupero di immobili e spazi urbani dismessi, iniziative economiche, sociali, culturali o recupero ambientale.

### **STRUTTURE AMOVIBILI REALIZZATE DURANTE LA PANDEMIA**

L'art. 2 del Decreto concede vita lunga ai **dehors** realizzati in maniera agevolata durante il periodo Covid sul suolo pubblico antistante gli esercizi commerciali. In dettaglio, si stabilisce quanto segue:

1. Le **strutture amovibili** realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato per il Covid-19, e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, **possono rimanere installate** in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis], del TUE, se ci sono comprovate esigenze che dimostrino la **perdurante necessità**.
2. Gli interessati devono presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata [**CILA, ndr**] ai sensi dell'articolo 6-bis del TUE. Il comune può richiedere la rimozione della struttura se rileva la



non conformità dell'opera con le prescrizioni di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione devono essere indicate le **comprovate esigenze** e l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.
4. Per provare l'epoca di realizzazione dell'intervento, il tecnico deve **allegare la documentazione** di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del TUE. Se non è possibile accertare l'epoca con questa documentazione, il tecnico attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione sotto la sua responsabilità.
5. Le disposizioni **non devono comportare limitazioni dei diritti dei terzi** e non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per le strutture di proprietà pubblica, gli eventuali oneri sono a carico delle amministrazioni competenti.

### PRINCIPALI NOVITÀ DEL SALVA CASA

NOVITÀ	DESCRIZIONE
<b>Sanatoria a pagamento</b>	Introduzione di una nuova procedura di accertamento di conformità per sanare difformità parziali rispetto alle autorizzazioni comunali, con sanzioni variabili tra 1.000 e 31.000 euro.
<b>Modifiche al Testo Unico Edilizia</b>	Revisione del D.P.R. n. 380/2001 con nuove disposizioni in materia di edilizia libera, stato legittimo, cambio di destinazione d'uso, tolleranze costruttive-esecutive, e sanzioni alternative alla demolizione.
<b>Edilizia libera</b>	Inserimento delle tende e pergotende tra gli interventi di edilizia libera e modifica delle regole per le vetrate panoramiche [VePA].
<b>Stato legittimo</b>	Modifica alla definizione di stato legittimo, chiarendo quali titoli abilitativi concorrono a determinarlo.
<b>Cambio di destinazione d'uso</b>	Mutamenti di destinazione d'uso più semplici, con regole caso per caso [es.: senza opere nella stessa categoria funzionale sempre consentito, con condizioni specifiche per immobili nelle zone A, B e C].
<b>Tolleranze costruttive-esecutive</b>	Introduzione di nuove soglie di tolleranza costruttive-esecutive per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.
<b>Accertamento di conformità</b>	Revisione dell'art. 36 del TUE per disciplinare l'accertamento di conformità in caso di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali.
<b>SCIA in sanatoria</b>	Modifica dell'art. 37 del TUE, introducendo nuove disposizioni per interventi in assenza o difformità rispetto alla SCIA.
<b>Dehors realizzati in pandemia</b>	Le strutture amovibili realizzate durante l'emergenza Covid possono rimanere installate previa comunicazione comprovante la loro necessità.
<b>Silenzio-assenso</b>	Estensione del silenzio assenso alle domande di sanatoria edilizia.

### 03. TAGLIO DEI TASSI DA PARTE DELLA BCE

*Primo taglio dei tassi BCE dopo due anni, prudenza per le prossime mosse ma intanto la riduzione del costo del denaro impatta già sulla rata dei mutui.*

Come previsto, **la BCE ha tagliato i tassi di interesse** di un quarto di punto. La fase rialzista che aveva portato il costo del denaro da zero a sopra il 4% in un anno e mezzo, si era già interrotta negli ultimi mesi a tassi invariati e ora la Banca Centrale Europea ha iniziato l'inversione di tendenza, tagliando di **25 punti base** i tassi nella seduta del 6 giugno. Sulla conferma di questo nuovo trend al momento prevale la cautela, in presenza di segnali contrastanti su economia reale e tensioni inflazionistiche. Nel frattempo, il **taglio di 25 punti base** porta, intanto, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 4,25% e quelli sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 4,50% e al 3,75%.

#### **L'IMPATTO SUI MUTUI: TASSO FISSO PIÙ CONVENIENTE**

**Taglio tassi BCE il 6 giugno: mutui già in calo.** Negli ultimi due anni la **rata** di un mutuo di 126mila euro a 25 anni con **tasso variabile** è salita di oltre il 60%. Il taglio di 25 punti base potrebbe ora comportare un **risparmio immediato di 17 euro**. C'è anche una proiezione basata sui *futures* sull'Euribor: ipotizzando che la rata di maggio 2024 fosse arrivata a 747 euro, potrebbe scendere complessivamente di circa **37 euro entro fine anno** e 55 euro entro giugno 2025, raggiungendo così i 692 euro tra 12 mesi. Continuano intanto a scendere anche le offerte sui **mutui a tasso fisso**, a fronte di un panorama di tassi comunque destinati a scendere per cui in questo momento il tasso fisso è generalmente conveniente. Lo dimostra l'aumento del 17% delle richieste nei primi 4 mesi del 2024. Sul mercato, i tassi fissi partono da un **TAN del 2,87%**, corrispondente a una rata mensile di 589 euro. Sull'acquisto di casa in classe energetica A o B, si scende al 2,65%, con una rata mensile di 574 euro. I migliori tassi surroga partono dal 3,05%, con una rata di 600 euro [che scende a 578 euro in caso di **surroga green**]. Ipotizzando il mutuo medio variabile arrivato a 747 euro a maggio 2024, una surroga potrebbe ridurre la rata di ben 147 euro al mese.

#### **ORIENTAMENTI BCE DI POLITICA MONETARIA**

La nota BCE a margine della riunione del consiglio direttivo sulle ultime decisioni di politica monetaria si limita a sottolineare che i tassi resteranno «su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario a conseguire» l'obiettivo di riportare l'inflazione sotto il 2% nel medio periodo.

E da osservare che, «malgrado i progressi degli ultimi trimestri, **persistono forti pressioni interne sui prezzi** poiché la crescita delle retribuzioni è elevata», di conseguenza «**l'inflazione resterà probabilmente al di sopra dell'obiettivo** fino a gran parte del prossimo anno».

Traduzione: i dati sulla crescita delle retribuzioni nell'eurozona preoccupano per l'impatto sull'inflazione, di conseguenza **la politica monetaria resta prudente** per tenere sotto controllo i prezzi.

Christine Lagarde, presidente BCE, ha aggiunto che le decisioni verranno prese meeting by meeting, in base all'andamento dei dati, con particolare attenzione a inflazione e impatto della trasmissione della politica monetaria.

## **LE STIME BCE SU INFLAZIONE E CRESCITA**

Le ultime proiezioni formulate dagli esperti dell'eurosistema per l'**inflazione complessiva** e quella di fondo sono state riviste al rialzo per il 2024 e il 2025 rispetto alle proiezioni di marzo. L'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e tornerebbe sotto il 2% nel 2026, quando è vista all'1,9%. Al netto della componente energetica e alimentare, l'indice dei prezzi si porterebbe in media al 2,8% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e al 2,0% nel 2026. Questo, a fronte di una crescita economica dello 0,9% nel 2024, 1,4% nel 2025 e 1,6% nel 2026. La prossima riunione del board è a luglio. Al momento non sembra ci siano aspettative per un nuovo taglio; gli scenari ritenuti più probabili vedono i **prossimi tagli** del costo del denaro **rinvii all'autunno**.

## **04. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - NOVITÀ FISCALI 2024 PER LE PMI**

Nel corso del 2024, il panorama fiscale italiano ha visto diverse novità significative per le Piccole e Medie Imprese. Questi cambiamenti mirano a favorire la crescita economica, stimolare l'innovazione e migliorare la competitività delle PMI.

Ecco una panoramica dettagliata delle principali misure introdotte.

### **INCENTIVI PER LE NUOVE ASSUNZIONI**

La Manovra 2024 introduce nuovi incentivi per le assunzioni, prevedendo deduzioni fiscali fino al 120%-130% per l'assunzione di giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del reddito di cittadinanza. Questo incentivo mira a favorire l'occupazione nelle PMI, incoraggiando le assunzioni di nuovi dipendenti a condizioni agevolate.

### **ZONA ECONOMICA SPECIALE [ZES] UNICA SUD**

Dal 1° gennaio 2024, è stata attivata la ZES Unica Sud, un'iniziativa strategica per rilanciare il Sud Italia. Le imprese che investono in beni strumentali nelle strutture produttive localizzate in quest'area possono beneficiare di un credito d'imposta. Questa misura mira a incentivare gli investimenti in tecnologie avanzate e modernizzare i processi produttivi, riducendo il divario economico regionale e attirando nuovi investimenti. La Manovra 2024 prevede una tassazione agevolata per i lavoratori altamente qualificati che ritornano in Italia. Questa agevolazione riduce del 50% la tassazione sull'imponibile fino a un tetto di reddito di 600.000 euro

### **GLOBAL MINIMUM TAX**

La Legge di Bilancio 2024 introduce la global minimum tax, una tassa minima globale del 15% per i gruppi multinazionali con un fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro. Questa misura, in linea con un accordo OCSE, intende garantire una tassazione equa per i grandi gruppi internazionali e aumentare il gettito fiscale.

### **FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE**

Il Fondo per la crescita sostenibile è stato incrementato con ulteriori 110 milioni di euro per il 2024 e 220 milioni di euro per il 2025. Questo fondo supporta progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e il rafforzamento della struttura produttiva delle PMI, promuovendo anche la presenza internazionale delle imprese.

### **INCENTIVI PER IL RESHORING**

Le imprese che rilocalizzano la produzione in Italia possono beneficiare di una riduzione del 50% delle imposte sui redditi per cinque anni. Questa misura è volta a incentivare il mantenimento o il ritorno delle attività produttive nel territorio nazionale, favorendo così la creazione di posti di lavoro e la crescita economica interna.

### **INCENTIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA**

Per promuovere l'inclusione lavorativa di donne, giovani, e categorie svantaggiate, la Legge di Bilancio 2024 prevede deduzioni fiscali fino al 30%. Le imprese che assumono donne vittime di violenza beneficiano di esenzioni contributive fino a 8.000 euro all'anno. Questi incentivi mirano a facilitare l'integrazione di gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro.

### **AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PMI**

Le PMI possono beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali, che possono includere:

- **Credito d'imposta per investimenti:** le PMI che effettuano investimenti in determinati settori o attività possono beneficiare di credito d'imposta che riduce l'onere fiscale.
- **Regimi fiscali agevolati:** come accennato in precedenza, le PMI possono optare per regimi fiscali agevolati che prevedono aliquote fiscali ridotte o semplificate.
- **Incentivi per l'assunzione di personale:** le PMI che assumono nuovo personale possono beneficiare di incentivi fiscali, come crediti d'imposta o esenzioni contributive.

### **BONUS E TAX CREDIT DISPONIBILI**

Le PMI possono accedere a diverse agevolazioni fiscali e incentivi, sia a livello nazionale che europeo. Queste agevolazioni sono progettate per sostenere la crescita, l'innovazione e la competitività delle PMI italiane nel contesto europeo e globale.

Ecco una tabella di sintesi con gli incentivi fiscali oggi disponibili per le PMI italiane:

<b>INCENTIVO</b>	<b>COSA PREVEDE</b>
<b>Credito d'Imposta per Ricerca e Sviluppo</b>	Fino al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, con un massimo annuale di 4 milioni di euro.
<b>Nuova Sabatini</b>	Contributo in conto interessi sui finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Copre fino al 3,575% degli interessi su prestiti quinquennali.
<b>Patent Box</b>	Agevolazione fiscale sui redditi derivanti dall'utilizzo di brevetti, marchi, design e altre opere dell'ingegno. Riduzione dell'imponibile del 50%.
<b>Incentivi per Startup Innovative</b>	Esenzioni fiscali, accesso a finanziamenti agevolati e incentivi per l'assunzione di personale qualificato.
<b>Credito d'Imposta per Formazione 4.0</b>	Fino al 50% delle spese per la formazione del personale in ambito tecnologico e digitale, con un massimo annuale di 300.000 euro.
<b>Bonus Investimenti Sud</b>	Credito d'imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno.

INCENTIVO	COSA PREVEDE
<b>Credito d'Imposta per l'Industria 4.0</b>	Fino al 40% delle spese per l'acquisto di beni strumentali nuovi e software avanzati legati alla trasformazione digitale delle imprese.
<b>Fondo di Garanzia per le PMI</b>	Garanzia pubblica che facilita l'accesso al credito per le PMI, coprendo fino all'80% del finanziamento richiesto.

### **STRUMENTI PIÙ UTILIZZATI DALLE PMI ITALIANE**

Vediamo di seguito una selezione di misure proposte dal governo italiano per sostenere le PMI, con l'obiettivo di stimolarne la crescita

#### **BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

Le PMI che investono in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano possono beneficiare di un credito d'imposta. Questo incentivo, parte del Piano Transizione 4.0, include anche beni immateriali come software. Le aliquote variano in base al tipo di bene e al periodo di effettuazione dell'investimento.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO**

Le PMI che investono in attività di ricerca e sviluppo possono beneficiare di un credito d'imposta che copre una percentuale significativa delle spese sostenute. Questo incentivo copre anche le spese per l'innovazione tecnologica e il design. Questo incentivo offre un credito d'imposta fino al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo. Le spese ammissibili includono costi per il personale impiegato in attività di R&S, strumenti e attrezzature, consulenze e servizi di ricerca. Le aliquote e i massimali di spesa ammissibile sono specificati annualmente e differenziati per tipo di attività.

- **Percentuale del bonus, 20% delle spese ammissibili.**
- **Massimale di spesa, 4 milioni di euro per impresa.**
- **Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.**

### **05. GOVERNO - NUOVO DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE**

Il Governo ha approvato un nuovo **Decreto** attuativo di **riforma fiscale** che contiene **novità IRPEF e IRES**. Esso prevede una serie di novità fiscali per imprese e autonomi, affiancandosi alle nuove esclusioni di componenti del reddito previsto per il lavoro dipendente e al cosiddetto **bonus tredicesima** *una tantum* erogato il prossimo gennaio.

Per gli **autonomi** ci sono in particolare nuove deduzioni e ammortamenti per uniformare la loro tassazione a quella delle società, mentre per le **imprese** interventi di semplificazione fiscale e nuovi criteri di determinazione del reddito.

#### **IL BONUS "TREDICESIMA"**

Nel cosiddetto Decreto Primo Maggio, approvato in CdM alla vigilia della Festa dei Lavoratori, spicca la nuova misura a vantaggio dei **redditi da lavoro dipendente**, il cosiddetto Bonus Tredicesima da 100 euro, che sarà versato [in via temporanea, non trattandosi di una misura strutturale] a gennaio 2025, direttamente dai sostituti d'imposta, con i seguenti **requisiti**:

- **Reddito complessivo** fino a 28mila euro [rileva quello complessivo e non solo quello da lavoro dipendente], con la comunicazione da parte del lavoratore al sostituto d'imposta a fine anno, sulla presenza di eventuali altri redditi oltre alla RAL;
- **Coniuge** e almeno un **figlio** entrambi **a carico**, oppure per i nuclei monogenitoriali almeno un figlio a carico;
- **Capienza fiscale**, ossia imposta lorda d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti, determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati.

#### **ALTRE AGEVOLAZIONI IN BUSTA PAGA**

Si escludono dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i **contributi e premi** versati dal datore di lavoro **per i familiari a carico** in relazione a prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie.

#### **NUOVA TASSAZIONE PER IL LAVORO AUTONOMO**

Per professionisti e lavoratori autonomi si introduce il principio di **onnicomprensività**, in analogia ai lavoratori dipendenti. Quindi, il **reddito** è costituito dalla differenza fra tutte le somme percepite nel periodo d'imposta e le **spese** sostenute. Si escludono, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, i **rimborsi** del committente e il **riaddebito** ad altri soggetti delle spese per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività. Si estende il regime della **tassazione separata alle plusvalenze** derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica professionale. Si introducono una nuova disciplina relativa alla **deducibilità** delle spese relative a **beni ed elementi immateriali**.

Infine, nuovo principio della **neutralità fiscale di operazioni straordinarie**. Ad esempio conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni di STP, società tra professionisti, apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

#### **NORME FISCALI PER LE IMPRESE**

Per le imprese, ci sono norme di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e novità sulla determinazione del reddito. Tra le modifiche al **trattamento tributario** segnaliamo quello che riguarda:

- **sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell'esercizio in cui sono incassati;**
- **valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;**
- **differenze sui cambi.**

In materia di **conferimenti d'azienda**, si prevede che la società conferitaria potrà applicare un'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali

relativi all'azienda ricevuta. L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale avviene il conferimento. Sono previste modulazioni dell'entrata in vigore con un regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento. Nel Decreto è modificato il regime di **riporto delle perdite** da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della **base imponibile IRES**, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, scissione, scissione per scorporo, conferimenti di partecipazioni in società, liquidazione. Infine, sono previste disposizioni per il reddito agricolo e per i redditi diversi.

## **06. MIN. GIUSTIZIA - LA REVISIONE DEL CODICE DI CRISI D'IMPRESA**

### **Le proposte di modifica:**

- **All'art. 25-octeis** in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l'emersione della crisi di impresa. La nuova formulazione dell'articolo prevede che l'Organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'art.17.
- **La segnalazione è motivata**, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del Codice civile. La tempestiva segnalazione all'Organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'**articolo 2407 del Codice civile** o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato. della revisione legale se, nell'esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, lo segnalano all'organo amministrativo.
- **All'art. 356 del Codice** in cui l'**Albo dei Gestori** diventerebbe elenco con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che sovrintendono alla gestione degli albi. Si differenziano così i professionisti ordinistici, per loro verrebbe finalmente meno l'obbligo del tirocini. Secondo la nuova formulazione dell'articolo è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere.
- Il **Ministero della Giustizia** esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'Albo all'elenco, nel

rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. Per l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata svolgendo **attività professionale** negli ultimi cinque anni in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione, oltre all'aggiornamento di cui al primo periodo, un aggiornamento biennale della durata di diciotto ore, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da un'Università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi Enti.

## **07. MIN. GIUSTIZIA - LA CARTA ETICA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

Finalmente qualche istituzione si è mossa. Onore al merito per il Cepej, la commissione europea per la **efficienza della giustizia** del Consiglio d'Europa, che ieri ha pubblicato la prima carta etica per l'utilizzo di sistemi intelligenti sia per assumere decisioni giudiziarie sia per l'utilizzo di tools da parte di **avvocati** e operatori del sistema. E' probabile che l'impressione relativa ai cinque principi fondamentali sia di una certa vaghezza. Ma in questo momento, forse, vale più il segnale di attenzione riguardo l'impatto che l'utilizzo di algoritmi, soprattutto di machine learning, possono avere sui **diritti fondamentali delle persone** garantiti dalla Convenzione e dei diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei dati personali n.108.

La **Carta etica**, spiega il Consiglio d'Europa, è indirizzata sia alle **start up legaltech**, che progettano piattaforme di nuovi servizi, sia agli sviluppatori di tools, sia alle autorità a cui spetta la decisione di regolamentare questo campo, sia alle professioni giuridiche, magistrati, avvocati e notai.

Se da una parte il **Consiglio Europeo** è consapevole che l'utilizzo di questa disciplina può aumentare l'efficienza dei **sistemi giudiziari**, nel contempo avverte che gli operatori devono garantire un approccio **"responsabile e rispettoso dei diritti fondamentali"**, e tra questi soprattutto il diritto alla non discriminazione, proprio a sottolineare il pericolo principale che si annida nei data set e negli algoritmi che vi operano. Il Cepej ha così individuato i cinque principi che dovrebbero essere linee guida prescrittive nel campo della **AI applicata alla giustizia**:

- 1] Rispetto dei diritti fondamentali**, assicurandosi che il design, la realizzazione e l'applicazione di nuovi servizi e tools basati su AI siano con essi compatibili;
- 2] Principio di non discriminazione**: in particolare prevenendo lo sviluppo o la intensificazione di qualsiasi forma di discriminazione tra individui o gruppi di individui;
- 3] Principio di qualità e sicurezza**: soprattutto con riguardo ai processi di predisposizione di data set e di elaborazione delle decisioni, utilizzando fonti certificate e con l'apporto multidisciplinare di diverse competenze. La raccomandazione è che la processazione di dati debba avvenire sulla base di originali certificati ed integri in ogni fase. Garantendo, *sa va san dir*, la **cyber security**;
- 4] Principio di trasparenza, imparzialità e correttezza**: occorre rendere accessibili i modelli e gli algoritmi utilizzati nelle decisioni giudiziarie rendendoli comprensibili e a disposizione di audit di autorità indipendenti. La predisposizione di un sistema di certificazione sarebbe auspicabile;
- 5] Principio del Under user control**, che potremmo definire *della garanzia dell'intervento umano*



ossia precludere un approccio deterministico nell'utilizzo dei tools, garantendo che gli attori siano pienamente consapevoli e possano tornare padroni della propria decisione. Questo principio è particolarmente strategico in ambito giudiziario, dove il giudice deve mantenere il potere di verificare l'output intelligente rispetto al caso specifico, per garantire l'effettiva applicazione del diritto al caso specifico. Ogni utente dovrà essere informato della natura della soluzione proposta tramite AI, le possibili opzioni e del diritto di ricorso.

## **08. SICUREZZA - LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI**

### **I REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE A PUNTI E COME DIMOSTRARLI**

Per poter ottenere la patente, le imprese e i lavoratori autonomi, oltre a quanto già previsto dal Decreto-legge 19/2024 [iscrizione alla CCIAA, osservanza della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, possesso di DURC, nonché di DVR e DURF nei casi previsti dalla normativa], devono anche dimostrare l'**avvenuta designazione del RSPP**, se previsto. Per la dimostrazione di quanto qui sopra indicato, viene introdotta la possibilità per imprese e lavoratori autonomi di ricorrere all'**autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000**.

### **REVOCA DELLA PATENTE**

Un aspetto completamente nuovo introdotto con la conversione in legge del Decreto-legge 19/2024 è il seguente [comma 4]: qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la **non veridicità dell'autodichiarazione** in merito al possesso dei requisiti, la **patente viene revocata**. **Trascorsi 12 mesi dalla revoca**, l'impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per **ottenere una nuova patente** secondo quanto stabilito dal comma 1.

### **ALMENO 15 PUNTI NELLA PATENTE PER OPERARE NEI CANTIERI**

La patente rilasciata ha **inizialmente** un punteggio pari a **30 punti** [o crediti]. Le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente in loro possesso sono presenti **almeno 15 crediti**.

### **LE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE**

Di seguito riportiamo le **29 fattispecie** di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 81/08:

- 1.** Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
- 2.** Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati
- 3.** Omessa formazione e addestramento: 2 punti decurtati
- 4.** Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
- 5.** Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
- 6.** Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: 2 punti decurtati
- 7.** Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati
- 8.** Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla

relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati

- 9.** Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
- 10.** Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
- 11.** Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti [impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale]: 2 punti decurtati
- 12.** Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati
- 13.** Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto: 1 punti decurtati
- 14.** Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28: 3 punti decurtati
- 15.** Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati
- 16.** Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati
- 17.** Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati
- 18.** Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati
- 19.** Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi: 3 punti decurtati
- 20.** Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
- 21.** Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto-legge 22 febb. 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
- 22.** Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
- 23.** Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
- 24.** Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
- 25.** Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati

- 26.** Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati
- 27.** Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati
- 28.** Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
- 29.** Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati

#### **09. INPS - CONGRUITÀ DURC NEGLI APPALTI EDILI PRIVATI E PUBBLICI**

Sempre nel Decreto Coesione: diviene obbligatorio il **DURC di congruità** per tutti gli appalti pubblici, fino a 70mila euro di **lavori per quelli privati**, con multe ai committenti inadempienti.

Nuovo giro di vite contro il lavoro nero negli appalti e in edilizia: il **committente** che non verifica la congruità di manodopera nei **cantieri** per lavori sopra i **70mila euro** viene multato in presenza di irregolarità. La soglia precedente era fissata a 500mila euro. Significa che anche la semplice ristrutturazione di un appartamento può rientrare nel perimetro della nuova legge.

Le regole sono contenute nel **Decreto Coesione** approvato dal Governo lo scorso 30 aprile, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

#### **DURC DI CONGRUITÀ PER LA MANODOPERA EDILE**

La congruità della manodopera si misura in base a specifici **coefficienti**, che variano a seconda della tipologia di opere edilizie. E' attestata da un **DURC** specifico.

In base alla legislazione precedente al Decreto Coesione, era obbligatorio per **appalti pubblici** a partire da 150mila euro e per quelli **privati** solo se di importo superiore a 500mila euro.

#### **10. PRIVACY – AI E MOTIVAZIONE DEL PAZIENTE NEL SETTORE ODONTOIATRICO**

Migliore è la **comprensione da parte dei pazienti** dello stato della loro salute dentale, più si sentiranno coinvolti e motivati a seguire le cure suggerite. Le **visite di routine per l'igiene orale** rappresentano l'occasione ideale per **educare e motivare i pazienti**. Per migliorare il coinvolgimento dei pazienti e l'accettazione dei casi, sempre più studi medici incorporano un **flusso di lavoro digitale** negli appuntamenti regolari per l'igiene. **Lo Scanner** fornisce una soluzione completa di flusso di lavoro digitale che supporta un approccio collaborativo alle cure dentali tra medico e paziente.

#### **IL COINVOLGIMENTO INIZIA CON LA SCANSIONE**

Il flusso di lavoro digitale per le visite di igiene inizia con lo scanner intraorale, che permette di dotarvi di un efficace strumento di valutazione dell'igiene orale. Compatto, leggero e portatile è uno scanner intraorale facile da usare che i vostri igienisti possono utilizzare all'inizio di ogni visita di igiene orale per stabilire un rapporto di successo con il paziente. In circa due minuti, IS 3800W acquisisce

entrambe le arcate e il morso del paziente in un modello ideale visualizzabile nel software. Grazie al sensore integrato dello scanner e all'innovativo riconoscimento dei gesti, l'igienista può orientare facilmente il modello digitale dei denti del paziente e passare dalla visualizzazione dell'arcata superiore a quella inferiore sullo schermo semplicemente ruotando lo scanner.

### **IMMAGINI RAPIDE E PULITE**

Una volta acquisite le scansioni, l'igienista può sfruttare le **funzioni AI** per rimuovere automaticamente i tessuti molli come guance, labbra, guanti e lingua. Questa funzione consente al personale di risparmiare il dispendioso compito di tagliare manualmente queste strutture, permettendo al contempo di mostrare al paziente immagini pulite senza ritardi. Una volta che le scansioni intraorali sono state acquisite, pulite e archiviate, voi e il vostro team potrete facilmente accedervi e rivederle rapidamente con il paziente durante l'appuntamento per l'igiene orale.

### **ACQUISIZIONE COMPLETA DELLE IMMAGINI**

Come parte del flusso di lavoro digitale, lo **scanner intraorale** e il **software** si integrano perfettamente con il **software** per fornire un'ampia gamma di **strumenti diagnostici**. Questa integrazione consente a voi e al vostro team di archiviare, accedere, **visualizzare e condividere tutte le immagini del paziente, scansioni intraorali e foto cliniche su un'unica schermata** per avere un quadro completo dell'igiene dentale del paziente.

### **FACILITÀ D'USO IN OGNI VISITA DI IGIENE ORALE**

Grazie a funzioni intuitive e a requisiti minimi di formazione, il team odontoiatrico può accedere immediatamente alle efficienze di un flusso di lavoro digitale supportato dall'intelligenza artificiale per ogni visita di igiene orale del paziente, in modo da poter analizzare il quadro clinico completo, migliorare il coinvolgimento dei pazienti e aiutarli a ottimizzare i risultati.

## **11. SANITÀ - QUANTO VALE LA PREVENZIONE DENTALE IN ITALIA**

Al congresso nazionale 2024 della SIdP, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, sono stati discussi i dati dell'ultimo rapporto realizzato dall'European Federation of Periodontology sui **costi legati alle cure odontoiatriche**. Il gruppo di esperti si è anche concentrato sul valore della prevenzione dentale che, se attuata correttamente, solo in Italia farebbe risparmiare oltre 9 miliardi di euro. Ma soprattutto assicurerebbe una migliore salute orale ai pazienti che oggi, per svariate ragioni, non mettono piede negli studi odontoiatrici.

### **I COSTI SANITARI A LIVELLO GLOBALE**

Secondo l'European Federation of Periodontology, le cure odontoiatriche rappresentano il **5%** delle spese sanitarie globali. Le **misure di prevenzione**, invece, farebbero risparmiare **544 miliardi** in tutto il mondo. Anche in **Italia** ci sono ampi margini di miglioramento, considerando che nel nostro Paese il costo medio pro capite nel lungo termine è di oltre **18mila euro**, per la cura di carie o malattie parodontali evitabili.

### **L'ITALIA, A METÀ STRADA TRA GRAN BRETAGNA E INDONESIA**

Il rapporto dell'European Federation of Periodontology ha calcolato i costi a lungo termine legati

direttamente alla cura delle carie e delle malattie gengivali in individui dai 6 ai 65 anni in Brasile, Francia, Italia, Germania, Indonesia e Gran Bretagna. I costi, rapportati alla dimensione della popolazione, variano dai 9 miliardi di euro in Italia ai 35 miliardi in Brasile. Il costo più alto per persona è stato stimato nel Regno Unito, con 22mila euro per cittadino, mentre il più basso si registra in Indonesia, con 6mila euro.

### **PERCHÉ GLI ITALIANI DISERTANO GLI STUDI ODONTOIATRICI**

**Gli italiani, secondo l'indagine promossa dall'European Federation of Periodontology, temono il dentista, con il 64% che prova paura. I principali timori includono il disagio per la posizione e i rumori degli strumenti. Solo il 28% si sottopone regolarmente a controlli dentali, mentre il 40% si rivolge al dentista solo quando ha sintomi evidenti. Inoltre, il 49% ha più paura di sedersi alla poltrona del dentista che di bisturi e siringhe [29%] o di togliere un neo [15%].**

### **LE RACCOMANDAZIONI DELLA SIDP**

Gli italiani, dunque, hanno ancora paura del dentista e se possono evitano le visite. D'altro canto c'è anche una diffusa fiducia nei professionisti. «Il 30% degli italiani ne apprezza la preparazione e il calore umano», sottolinea Francesco Cairo, presidente della **SidP**, «fattori che aiutano ad affrontare con maggior serenità la seduta. È perciò fondamentale diffondere sempre di più la cultura della prevenzione e l'importanza di cure di qualità. Per far sì che sempre più persone possano mantenere il loro sorriso senza dover spendere una fortuna».

## **12. INAIL - RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA**

L'INAIL ha pubblicato il nuovo Modello OT23 per l'anno 2025 per promuovere ulteriormente la prevenzione degli infortuni e delle [malattie professionali](#) nei luoghi di lavoro. Grazie alla collaborazione con le organizzazioni di datori di lavoro e sindacati, il nuovo modello individua gli [interventi](#) che possono essere effettuati dalle aziende nel corso del 2024 e mira a ridurre il tasso medio di tariffa per la prevenzione. Viene resa disponibile anche una guida dettagliata alla compilazione per assistere le aziende nell'adozione del modello. Con l'implementazione del modello OT23, l'INAIL dimostra un impegno costante verso la riduzione degli [infortuni](#) e delle [malattie professionali](#), premiando le aziende che adottano misure preventive efficaci. Questo modello non solo risponde alle esigenze attuali ma promuove anche una gestione proattiva e responsabile dei rischi professionali, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.

### **IN COSA CONSISTE LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA?**

La riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall'articolo 23 delle "Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi" approvate con il decreto interministeriale 27/02/2019, si riferisce a una percentuale applicabile alle aziende che investono in interventi volti a [migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro](#), oltre agli standard minimi richiesti dalla legge. Il tasso medio di tariffa è un indice che riflette il costo medio dei premi assicurativi che le aziende devono pagare per coprire i rischi di infortuni sul lavoro e [malattie professionali](#). Per beneficiare di questa riduzione, un'azienda deve realizzare interventi di miglioramento che superano, come già

scritto, gli obblighi legali minimi. La riduzione per prevenzione si aggiunge all'eventuale riduzione che l'azienda riceve per un andamento infortunistico favorevole, come indicato negli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi. Questo significa che le aziende possono beneficiare di sconti ulteriori se dimostrano un miglioramento significativo nella **sicurezza** e nella riduzione degli infortuni rispetto agli anni precedenti.

#### **INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: CONTINUITÀ MA ANCHE MIGLIORAMENTI RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI**

Conservando la quasi totalità degli interventi dell'anno precedente, il modello OT23 per il 2025 è stato aggiornato con le modifiche normative e miglioramenti al testo per facilitare la comprensione e l'applicazione. La struttura del modulo include **72 interventi divisi** in sei sezioni, ciascuna focalizzata su un aspetto specifico della **prevenzione** e sicurezza sul lavoro:

- **SEZIONE A:** Prevenzione degli infortuni mortali [non stradali]
- **SEZIONE B:** Prevenzione del rischio stradale
- **SEZIONE C:** Prevenzione delle malattie professionali
- **SEZIONE D:** Formazione, addestramento, informazione
- **SEZIONE E:** Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- **SEZIONE F:** Gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l'azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B. Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante da trasmettere unitamente alla domanda, fermo restando che l'Inail può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti, se ritiene non sufficiente quella trasmessa.

#### **LE MODIFICHE DEL MODELLO PER IL 2025 RISPETTO AL MODELLO PER IL 2024**

Di seguito le principali modifiche effettuate nell'elaborazione del nuovo modello per il 2025:

- Semplificazione dell'accesso ai benefici: il modello 2025 elimina i punteggi attribuiti agli interventi e introduce due sole tipologie, basate sull'efficacia preventiva e sull'onerosità dell'intervento. Le aziende possono qualificarsi per i benefici attraverso la realizzazione di un intervento di tipo A o due di tipo B, con una distribuzione di 39 interventi di tipo A e 33 di tipo B.
- Interventi pluriennali: il nuovo modello identifica 10 specifici interventi di sicurezza la cui implementazione nelle aziende permette di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione per 2 o 3 anni, a seconda dell'efficacia preventiva dell'intervento stesso.
- Introduzione di nuovi interventi: il modello 2025 introduce 18 nuovi interventi, che includono l'installazione di tecnologie avanzate e sistemi di sicurezza, oltre a miglioramenti nelle infrastrutture e nei protocolli sanitari. Questi aggiornamenti sono pensati per migliorare notevolmente le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, riflettendo un approccio moderno alla prevenzione.
- Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro: in collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale sono stati potenziati gli interventi di prevenzione per la salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro secondo il **Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025**. Questo piano mira a migliorare la salute dei lavoratori integrando la gestione dei rischi professionali e degli stili di vita, promuovendo pratiche gestionali responsabili. Le azioni includono la prevenzione di malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e muscolo-scheletriche.

- **Razionalizzazione degli interventi:** per ottimizzare l'efficacia del modello, l'INAIL ha combinato alcuni interventi simili del modello precedente in unici interventi più comprensivi. Questo non solo semplifica il modello ma assicura anche che le misure preventive siano più gestibili.
- **Ulteriori modifiche:** è stato completamente revisionato l'intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni ed è stato eliminato l'intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale essendo presente nel modello un altro intervento che premia l'adozione o il mantenimento di un sistema di RSI **certificato SA8000**.

### **13. MIN. ECONOMIA E FINANZE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 12 2023**

#### **PROGETTO DI BILANCIO E RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Con la predisposizione del progetto bilancio da parte degli amministratori ha inizio il procedimento che si conclude con l'approvazione del Bilancio da parte dei soci.

La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio d'esercizio deve avvenire entro il termine stabilito dallo statuto / atto costitutivo comunque non superiore a:

- **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** ossia, per il bilancio 2023, **entro il 29.4.2024**;
- **180 giorni in caso di particolari esigenze** [con un "differimento", di fatto, di 60 giorni rispetto al termine ordinario], ossia per il bilancio 2023, **entro il 28.6.2024**.

In sede di approvazione del bilancio gli amministratori propongono ai soci la destinazione del risultato [utile / perdita] dell'esercizio. Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio va depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro Imprese.

Gli **amministratori** devono:

- **redigere il Progetto di Bilancio da sottoporre all'approvazione dei soci;**
- **predisporre [se prescritta] la Relazione sulla gestione.**

Gli amministratori non possono delegare la redazione del progetto di bilancio al Comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri.

Il Progetto di Bilancio e la Relazione sulla gestione:

- in presenza dell'organo di controllo, devono essere **trasmessi al Collegio sindacale / revisore** prima del relativo deposito presso la sede sociale;
- in assenza dell'organo di controllo, sono **depositati direttamente presso la sede** della Società.

Il Progetto di Bilancio è costituito da:

- **Stato patrimoniale e Conto economico;**
- **Nota integrativa;**
- **Rendiconto finanziario.**

### **Nota integrativa**

Le “micro-imprese” [art. 2435-ter, C.c.] sono **esonerate dalla redazione della Nota integrativa purché in calce allo Stato patrimoniale** siano riportate le seguenti informazioni:

- importo degli **impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale**, con indicazione della natura delle **garanzie reali prestate**, importo degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili e importo degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime;
- ammontare dei **compensi / anticipazioni / crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia e ammontare degli **impegni assunti per loro conto** per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

### **Rendiconto finanziario**

Dal Rendiconto finanziario devono risultare:

- ***ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio;***
- ***flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento, comprese, con distinta indicazione, le operazioni con i soci.***

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le “micro-imprese” sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.

### **Relazione sulla gestione**

Gli amministratori sono tenuti a redigere la Relazione sulla gestione nella quale evidenziare la situazione della società, l’andamento e il risultato della gestione.

Tale documento non è richiesto alle società che redigono il Bilancio in forma abbreviata se nella Nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni seguenti:

- *numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;*
- *numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti acquistate o cedute dalla società nel corso dell’esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell’acquisto / cessione.*

### **TRASMISSIONE ALL’ORGANO DI CONTROLLO E DEPOSITO DEL BILANCIO**

Il Progetto di Bilancio unitamente alla Relazione sulla gestione, devono essere **trasmessi all’organo di controllo** [Collegio sindacale o revisore / società di revisione] **almeno 30 giorni prima**



**rispetto a quello fissato per l'approvazione del bilancio**, per consentire, come stabilito dal comma 2 dell'art. 2429, C.c., "osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione". Poiché il progetto di Bilancio va comunicato all'organo di controllo almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione e deve rimanere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti alla stessa, il Collegio sindacale / revisore dispone di **15 giorni per redigere la propria relazione**. Lo stesso può comunque rinunciare ai 15 giorni di tempo consentendo agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio anche a ridosso del termine per il predetto adempimento.

Dopo aver ricevuto dagli amministratori il progetto di Bilancio:

- il Collegio sindacale deve redigere una relazione riportante i risultati dell'esercizio e l'attività svolta nonché le osservazioni e proposte sul Bilancio;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti [Collegio sindacale / Revisore unico/ società di revisione] deve predisporre un'apposita relazione contenente il giudizio sul Bilancio.

In assenza di organo di controllo gli amministratori, non essendo tenuti al predetto adempimento nei 30 giorni antecedenti alla data fissata per l'approvazione del bilancio, procedono direttamente al deposito presso la sede sociale del progetto di Bilancio e della Relazione sulla gestione.

Il progetto di Bilancio, corredato dalle [eventuali] Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio sindacale / soggetto incaricato del controllo legale dei conti, **va depositato** presso la sede della società, affinché i soci possano prenderne visione, **nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea e fino a quando è approvato**.

#### **APPROVAZIONE DEL BILANCIO - CONVOCAZIONE DEI SOCI - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Il **Bilancio 2023** va approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine di 120 giorni va riferito alla data della prima convocazione dell'assemblea e, pertanto, il Bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione, oltre il 29.4.2024. Nell'avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima. In merito va evidenziato quanto segue:

- **Spa**: se il giorno della seconda adunanza non è indicato nell'avviso della "prima" convocazione, la stessa va riconvocata entro 30 giorni dalla data di quest'ultima;
- **Srl**: anche se non espressamente disciplinata, la seconda convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista dall'atto costitutivo.

Il Bilancio può essere approvato entro il maggior termine di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio [**28.6.2024 per il Bilancio 2023**] soltanto se tale possibilità è prevista dallo statuto, in presenza di:

- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

## **14. GOVERNO - COME CAMBIANO LE COMPETENZE CON L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA**

L'autonomia differenziata permette alle **Regioni** di esercitare maggiore **autonomia legislativa** su una vasta gamma di materie di competenza concorrente e, in alcuni casi, su materie di competenza esclusiva dello Stato.

Tra le **aree di competenza** che le Regioni possono gestire autonomamente vi sono:

- *Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni*
- *Commercio con l'estero*
- *Tutela e sicurezza del lavoro*
- *Istruzione*
- *Ricerca scientifica e tecnologica*
- *Tutela della salute*
- *Ordinamento sportivo*
- *Protezione civile*
- *Governo del territorio*
- *Grandi reti di trasporto e navigazione*
- *Ordinamento della comunicazione*
- *Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*
- *Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*
- *Valorizzazione dei beni culturali e ambientali*

### **COME SI REDISTRIBUISCONO GETTITO FISCALE E RISORSE**

La cosiddetta legge Calderoli è uno degli storici cavalli di battaglia della Lega e prevede una significativa redistribuzione delle **risorse pubbliche**.

Le Regioni potranno infatti **trattenere il gettito fiscale**, che non sarà più redistribuito a livello nazionale in base alle necessità collettive. Questo aspetto ha sollevato molte preoccupazioni in seno alla opposizione di governo, perché potenzialmente rischia di ampliare in modo inesorabile il già marcato divario tra le Regioni più ricche del Nord Italia e quelle più povere del Sud.

### **FINANZIAMENTO DEI LEP: COSA CAMBIA**

Uno dei punti più contestati riguarda poi il finanziamento dei **livelli essenziali di prestazione [LEP]**, che rappresentano gli **standard minimi** di servizio necessari per garantire i diritti sociali e civili tutelati dalla Costituzione. La **legge quadro** prevede sì che i **LEP** siano definiti per diverse aree, ma molti settori chiave, come i servizi sociali e il trasporto locale, non hanno ancora LEP stabiliti. Il Governo ha ora **24 mesi** per emanare i decreti legislativi necessari a determinare livelli e misura dei

LEP. Stato e Regioni avranno poi cinque mesi per raggiungere un accordo. Le **intese** potranno durare **fino a 10 anni**, con possibilità di rinnovo o di cessazione anticipata con un preavviso di almeno 12 mesi.

### **MONITORAGGIO TRAMITE CABINA DI REGIA E CLEP**

Per **garantire l'equità** nella distribuzione delle risorse e dei poteri, è stata istituita una Cabina di regia, supportata dal Comitato per i Livelli Essenziali di Prestazione [CLEP]. Questo comitato, guidato dal giurista Sabino Cassese, avrà il compito di determinare i costi e i fabbisogni dei servizi pubblici essenziali. Il CLEP è composto da 61 esperti di alto profilo, inclusi il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e il presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione Paola Severino.

### **I RISCHI PER IL DIVARIO TRA NORD E SUD**

Il provvedimento ha suscitato forti **critiche**, soprattutto per il rischio di radicalizzare l'atavica distanza tra Nord e Sud in termini di efficienze, ricchezza e servizi pubblici.

Le Regioni più ricche potrebbero sfruttare la propria situazione economica per offrire **servizi migliori**, mentre quelle più povere potrebbero rimanere indietro, aggravando ulteriormente i loro storici ritardi. Questo scenario è stato definito dalle voci più critiche come "secessione dei ricchi".

### **PRO E CONTRO**

L'approvazione della legge sull'autonomia differenziata rappresenta una svolta significativa nella gestione dei poteri regionali in Italia. Se da un lato offre la possibilità di una **gestione più vicina ai cittadini**, dall'altro solleva comprensibili preoccupazioni riguardo alla possibile **accentuazione delle disuguaglianze territoriali**. Il futuro di questa riforma dipenderà molto dall'efficacia con cui saranno definiti e implementati i **livelli essenziali di prestazione**, e dalla capacità delle istituzioni di garantire un equilibrio tra le diverse aree del Paese.

### **15. COMPENSAZIONE IN F24 DEI CREDITI FISCALI CON LE TASSE DAL 1° LUGLIO 2024.**

Nel panorama fiscale italiano, la **compensazione dei crediti** è una procedura che interessa moltissimi contribuenti, sia privati che Partite IVA.

La normativa di riferimento è stata da poco rivista, introducendo **novità** e limiti differenziati per le compensazioni tramite **modello F24**, con effetto dal prossimo **1° luglio**.

Vediamo in dettaglio tutti i cambiamenti di imminente attuazione.

### **NIENTE COMPENSAZIONE CON DEBITI FISCALI**

**Compensazione credito non disponibile: scatta la sanzione.** Una delle principali modifiche riguarda il **divieto di compensazione** per i contribuenti con **debiti fiscali superiori a 100mila euro**, fino alla completa risoluzione delle violazioni contestate. Questa misura mira a contenere il rischio associato a situazioni di debito eccessivo.

Il divieto era già previsto dalla Legge di Bilancio 2024 ma successivamente è stata prevista l'**esclusione** dal divieto di compensazione per le cartelle oggetto di rateazione e per alcune tipologie di crediti: contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.

Ricapitolando, la sospensione compensazioni:

- per i **crediti edilizi** scatta con cartelle complessivamente pari ad almeno 10mila euro;
- per i **debiti erariali** superiori a 100mila euro scatta sempre, con le esclusioni sopra descritte.

### **CREDITI COMPENSABILI**

Le **compensazioni orizzontali** si applicano alle seguenti imposte:

- IRPEF, addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IVA;
- IRAP;
- imposta sulle transazioni finanziarie;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- accise;
- IMU, tassa rifiuti, imposta di bollo virtuale e imposta sui finanziamenti a medio e lungo termine.

### **MODELLO F24 E REGOLE OPERATIVE**

**Bonus Edilizi sospesi dal 1° luglio con debiti fiscali.** La **compilazione** e l'invio del modello F24 per la compensazione dei crediti fiscali devono seguire i protocolli stabiliti per contrastare le false compensazioni. L'**invio** del modello F24 per via telematica può dunque avvenire:

- direttamente da parte del contribuente o del sostituto d'imposta;
- tramite intermediario abilitato.

Ma resta fermo l'obbligo di invio telematico del modello F24, così come i limiti definiti dal Decreto-legge fiscale n. 14/2019.

### **MODALITÀ DI INVIO F24**

In base alle nuove regole, quel che segue è lo schema che sintetizza le modalità di invio del Modello F24 per le compensazioni nelle diverse fattispecie.

- **Saldo positivo senza compensazioni:** Home Banking o canali intermediari (o F24 cartaceo, solo per privati senza partita IVA);
- **saldo positivo e compensazioni:** servizi online dell'Agenzia delle Entrate;
- **saldo zero:** servizi online dell'Agenzia delle Entrate;
- **Compensazione crediti INPS/INAIL:** servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

Come si vede, è prevista una novità nelle modalità di invio del modello F24 per le compensazioni dei crediti INPS e INAIL, che dovranno avvenire esclusivamente attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate [Entratel/F24 online], per garantire maggiore tracciabilità e trasparenza delle operazioni.

### **LIMITI DI IMPORTO PER LE COMPENSAZIONI**

**Compensazione crediti: tutte le nuove regole.** Riguardo agli **importi limite**, per le compensazioni F24, è interessante guardare a quella che è stata l'evoluzione nel corso degli anni.

Nel 2020 il limite annuo dei crediti compensabili era stato incrementato da 700.000 euro a 1 milione di euro, per effetto del Decreto Rilancio. Nel 2021, il limite era poi salito a **2 milioni di euro**, come

stabilito dal Decreto Sostegni bis. Questa cifra è stata confermata a decorrere dal 2023, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

La legge di conversione del DL Fiscale 2020 ha inoltre **uniformato le regole** per le compensazioni di **imposte dirette ed indirette**, estendendo le stesse norme già previste per i crediti IVA anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi.

## **16. UNICO 2024 – GLI ACCONTI IRPEF 2024**

*ISA e Forfettari pagano l'IRPEF entro il 31 luglio senza maggiorazione o il 30 agosto con +0,4%: il calendario nel primo anno del concordato preventivo.*

Si avvicina la scadenza per il pagamento delle tasse: entro il **1° luglio** bisogna versare **saldo e primo acconto IRPEF** ed i contribuenti ritardatari, come ogni anno, possono contare su un ulteriore mese con sanzioni ridotte, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Il calendario 2024 è però diverso dal solito per le **Partite IVA soggette agli ISA** [Indici sintetici di affidabilità fiscale]. C'è tempo fino al **31 luglio** per effettuare i versamenti, in considerazione del debutto del CPB [Concordato Preventivo Biennale].

Inoltre, il Governo ha appena confermato che sarà possibile effettuare l'adempimento entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Vediamo tutto.

### **ACCONTI 2024 PER FORFETTARI E SOGGETTI ISA**

**Nuovo calendario fiscale 2024 per gli acconti delle Partite IVA<sup>2</sup>.** Per la generalità dei contribuenti, le due scadenze fondamentali sono il primo luglio [sarebbe il 30 giugno ma cade di domenica] per il versamento del saldo e del primo acconto IRPEF ed il 31 luglio per il pagamento con maggiorazione dello 0,40%.

Per i **contribuenti ISA** [compresi coloro i quali ricadono nelle cause di esclusione] e per i **Forfettari**, invece, il debutto del **concordato preventivo** comporta uno slittamento di calendario per il pagamento delle tasse, con scadenza differita al **31 luglio** dall'*articolo 37 del D.lgs 13/2024*.

L'adesione o meno al concordato preventivo impatta sulla quantificazione dell'IRPEF dovuta, di conseguenza è stato previsto lo **slittamento**. La proroga vale **esclusivamente per il 2024**, ossia per il primo anno di applicazione del concordato, e funge pertanto da coordinamento con le tempistiche di adesione al nuovo strumento introdotto dalla riforma fiscale.

Il software per la proposta di concordato degli ISA è stato rilasciato il 15 giugno, quello per i forfettari sarà disponibile il 15 luglio.

In base alle anticipazioni di stampa, il decreto legislativo correttivo approvato dal Governo il 20 giugno ha chiarito che ci sono anche ulteriori 30 giorni di tempo per pagare con la maggiorazione ridotta dello 0,4%.

### **CALENDARIO FISCALE 2024**

- **1° luglio:** pagamento tasse per i contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d'imposta e per coloro che non sono soggetti agli ISA e presentano il Modello Redditi;

- **31 luglio**: ultimo giorno per il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti sopra descritti, e senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e per i forfettari;
- **30 agosto**: ultimo giorno per il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti ISA e i forfettari.

**17. CALENDARIO - GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE FISCALI DI GIUGNO/LUGLIO 2024**

Sono diverse le **scadenze fiscali** del mese di giugno/Luglio. Si incrociano diversi adempimenti a cui i contribuenti devono pensare nel corso di questi trenta giorni.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2023 E PRIMO ACCONTO 2024	
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	1° luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio</b>	
1° rata	1° luglio
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	18 novembre
7° rata con interessi	16 dicembre
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	1° luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio</b>	
1° rata	1° luglio
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	18 novembre
7° rata con interessi	16 dicembre
<b>Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir</b>	
senza maggiorazione	1° luglio
con maggiorazione	31 luglio
<b>Società di capitali – senza maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro il 29/4/2024	1° luglio

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
<b>Società di capitali – con maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro il 29/4/2024	31 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 agosto
Bilancio non approvato	30 agosto
<b>VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2024</b>	
Per tutti	2 dicembre

## **LUNEDÌ 17 GIUGNO**

### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità [articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998] versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

### **Accise – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.

### **Imu – Versamento acconto 2024**

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'Imposta municipale unica per il 2024.

### **MARTEDÌ 25 GIUGNO**

#### [Presentazione elenchi Intrastat mensili](#)

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

### **LUNEDÌ 1° LUGLIO**

#### [Dichiarazione Imu](#)

Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2023.

#### [Diritto annuale CCIAA](#)

Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2023 alla CCIAA territorialmente competente.

#### [Presentazione elenchi Intra 12 mensili](#)

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

#### [Presentazione del modello Uniemens Individuale](#)

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

### **LUNEDÌ 15 LUGLIO**

#### [Registrazioni contabili](#)

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

#### [Fatturazione differita](#)

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

#### [Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche](#)

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.